



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Referendario - relatore
Dott. Antonio DI STAZIO	Referendario

nell'adunanza del 22 aprile 2013

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 31, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare i commi 9 e seguenti dell'art. 1, relativi al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuale presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la Legge della Regione Umbria 23 gennaio 1996 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento, previsto dall'art. 8 della legge regionale Umbria n. 3 del 23 gennaio 1996, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella riunione del 23 luglio 1996;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 63 del 30 maggio 2006, n. 89 del 2 ottobre 2006, n. 199 del 12 gennaio 2012 e n. 218 del 23 maggio 2012;

VISTA la Legge della Regione Umbria n. 24 del 19 dicembre 2012, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti;

VISTA la Legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012, n. 28, contenente disposizioni di adeguamento al D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le "note riepilogative" delle entrate e delle spese, per l'esercizio 2012, dei Gruppi consiliari della Regione Umbria, pervenuti con nota prot. n. 31413 dell'1 marzo 2013;

VISTA la documentazione giustificativa delle entrate e delle spese pervenuta, a richiesta del magistrato istruttore, l'8 e il 9 aprile 2013;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la richiesta del magistrato istruttore di deferimento all'esame collegiale delle questioni emerse, ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni;

VISTO l'ordine del giorno con il quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla odierna adunanza;

UDITO nell'adunanza del 22 aprile 2013, il relatore, Dott.ssa Beatrice MENICONI, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Melita DI IORIO;

PREMESSO IN FATTO

In data 1° marzo 2013 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo le "note di riepilogo" illustrative delle entrate e delle spese relative all'esercizio 2012 approvate da ciascun Gruppo del Consiglio Regionale dell'Umbria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Constatato che dette "note" sono pervenute prive della documentazione giustificativa delle operazioni di entrata e di spesa il Magistrato istruttore, con nota prot n. 373 del 12 marzo 2013, ha richiesto alla Presidenza della Regione di inviare, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa (13 marzo 2013), la documentazione omessa, parte integrante dei rendiconti, necessaria ai fini del

controllo di competenza di questa Corte.

La documentazione richiesta è stata inviata dal Presidente della Regione in allegato alla nota prot. n. 50177 del 5 aprile 2013, ricevuta in data 8 aprile 2013 e assunta al protocollo della Sezione con il n. 489, nonché alla successiva nota del 9 aprile (prot. 491 della Sezione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012, concernente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" attribuisce, tra le altre, alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti il controllo dei Rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni), detta disposizioni volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131, e successive modificazioni, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

In particolare il richiamato art. 1, ai commi 9 seguenti, disciplina tempi e modalità del controllo sui Rendiconti dei Gruppi consiliari suddetti, stabilendo che:

" 9) -*Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva*

un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

- 10) Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

- 11) Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta

giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

- 12) La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.

In osservanza di quanto previsto dal riportato comma 9, dell'art. 1, del D.L. 174/2012, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le Linee guida per il rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari, che sono state recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, venendo così a delinearci il nuovo sistema di controllo previsto dal legislatore.

In considerazione dell'assenza nella nuova normativa più volte richiamata di disposizioni transitorie, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, adottata nell'adunanza del 3 aprile 2013, si è pronunciata sulla questione di massima concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012 ai Rendiconti dei Gruppi Consiliari relativi all'esercizio 2012, stabilendo che:

“...a) il controllo deve riguardare anche i rendiconti relativi al-

l'esercizio 2012.

Ciò in quanto deve “..ritenersi che le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attività con riferimento...al primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012.”

b) il controllo concerne la regolarità e la legittimità della gestione finanziaria rendicontata da svolgersi alla stregua delle regole all'epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario; ...”.

Quanto, poi, ai parametri per l'esercizio del controllo, la Sezione delle Autonomia ha chiarito che: “...per motivi cronologici, è da escludere, in linea generale, che tali criteri debbano essere individuati nelle prescrizioni del DPCM 21 dicembre 2012, mentre è ragionevole ritenere che possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012. Tali criteri vanno integrati con i contenuti essenziali cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilità.

Il controllo deve, quindi appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione. Tra queste di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque desumibile dai principi generali, in quanto l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabili-

scono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio della facoltà delle Regioni di organizzare l'attività dei propri organi istituzionali, è da considerare che il controllo esterno, introdotto con le norme in esame, valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego di risorse pubbliche.

Con riferimento alla finalizzazione delle spese all'attività del Gruppo consiliare, deve essere valorizzata la circostanza che trattasi di organismo che, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica, può essere considerato, agli specifici fini che qui rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione..”.

Tanto premesso, ai fini del controllo *de quo*, rilevano in particolare le fonti normative della Regione Umbria ed i provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, ovverosia le norme contenute nella Legge Regionale n. 3 del 23 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel relativo Regolamento (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Umbria del 23 luglio 1996), oltreché nelle Deliberazioni dell'anzidetto Ufficio n. 63 del 30 maggio 2006, n. 89 del 2 ottobre 2006, n. 199 del 12 gennaio 2012 e n. 218 del 23 maggio 2012.

Si osserva, in proposito, che la legge regionale n. 3 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto, sostanzialmente, l'assegnazione di due tipologie di contributi ai Gruppi consiliari: per il personale (artt. 3-4) e per il funzionamento dei medesimi (artt. 5), rinviando ad un Regolamento dell'Ufficio di Presidenza la disciplina dei tempi e delle modalità di erogazione (art.8).

Più in dettaglio, relativamente al personale, la detta normativa prevede

- All'art. 3 (*Personale*) che:

1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico-amministrativo con la seguente dotazione organica:

- a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
- b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
- c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
- d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.

- 2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D.

- 2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata al fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza".

- All'art. 4 (Assegnazione del personale) che:

- 1. Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo.

- 2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo del

Consiglio regionale, nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

- 3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.

- 4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura .

- 5. Per le unità di personale previste dal comma 1 dell'articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.”.

Ed ancora, quanto al contributo per il funzionamento, la richiamata normativa stabilisce:

- all'art. 5 (Contributo alle spese di funzionamento):

- "...1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese:

a) stampa manifesti e pubblicazioni;

b) studi convegni e consulenze;

- c) postali e telefoniche;*
- d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;*
- e) cancelleria;*
- f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.*

- 2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi."

A completamento della fonte primaria regionale sono stati emanati poi il Regolamento, adottato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 23.7.1996 e modificato da ultimo con la deliberazione n. 63 del 30.5.2006, che, come detto, disciplina tra l'altro tempi e modalità per l'erogazione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 3/1996 (art. 8) e la Deliberazione n. 89 del 2.10.2006, contenente Linee orientative per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi attribuiti per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. n. 3/1996 (oltreché le Deliberazioni n. 199 del 12.2.2012 e n. 218 del 23.5.2012, relative all'individuazione per l'anno 2012 dei contributi alle spese di funzionamento).

Ai fini che interessano in questa sede rilevano in particolare le dette Linee orientative per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi che, relativamente alle spese di funzionamento, prevedono:

"...1. I fondi istituiti con l'art. 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, e succ. modificazioni e integrazioni, sono finalizzati al finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari.2. Su richiesta debitamente motivata del presidente di un gruppo consiliare, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare l'erogazione anticipata di quote di contributi sino ad un massimo di due mensilità e a valere sulla effettiva di-

sponibilità dell'esercizio di competenza.

3. Le spese sostenute vanno corredate di idonea documentazione contabile giustificativa, ovvero fatture, ricevute e scontrini, da cui si evinca l'oggetto della spesa, occorrendo in caso contrario che il consigliere annoti il dato mancante apponendo la propria firma, con visto del presidente del gruppo.

4. Il fondo assegnato a ciascun gruppo consiliare è utilizzato per le spese connesse all'espletamento del mandato istituzionale e attinenti ai fini istituzionali del Consiglio regionale.

Le spese e i rimborsi sono consentiti purché esista la relativa copertura finanziaria.

5. In riferimento alle spese di funzionamento indicate nell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 3/1996, si formulano alcune indicazioni interpretative in relazione all'inquadramento di nuove emergenti e pertinenti esigenze:

5.1 spese di telefonia: sono costì di ciascun gruppo consiliare le spese telefoniche eccedenti i limiti delle quote assunte a carico del Consiglio regionale, inclusi i rimborsi di ricariche di altri cellulari in uso al consigliere o-, ai suoi collaboratori; 5.2 spese postali: sono costì di ciascun gruppo consiliare le spese eccedenti i limiti delle quote assunte a carico del Consiglio regionale, con riferimento ad ogni tipologia di servizi e prodotti postali;

5.3 spese di fotocopie: i costi per le spese di fotocopie eccedenti la franchigia a carico del bilancio del Consiglio regionale possono essere incluse, in mancanza di specifica voce, fra le spese: «Postali, telefoniche e cancelleria»;

5.4 spese per affitto di beni strumentali all'attività istituzionale: in mancanza di specifica voce, eventuali spese per affitto di tale tipologia di beni possono essere incluse fra le spese: «Postali, telefoniche e cancelleria»;

5.5 spese di rappresentanza: debitamente correlate a soggetti dotati di rappresentanza o a scopi rientranti nelle finalità istituzionali, sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e dovute per interventi di rappresentanza del gruppo di appartenenza per riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche o a favore di soggetti esterni dotati di rappresentanza, comprese spese per acquisto di doni da offrire in occasione di visite, missioni politico istituzionali o convegni, documentate come sopra indicato e nel limite massimo per ciascun dono determinato secondo discrezione del presidente del gruppo e in compatibilità con le disponibilità del fondo di dotazione;

5.6 spese per missioni e trasporti: sono ammesse a rimborso spese per autonoleggio con autista e per carburante anche su autocertificazione mensile sottoscritta dal singolo consigliere, vistata dal presidente del gruppo, secondo la tariffa ACI, desunta a cura del responsabile di segreteria di ciascun gruppo consiliare; tali rimborsi si applicano anche per trasferte effettuate nell'ambito territoriale regionale;

5.7 beni durevoli: i beni durevoli che risultino necessari al regolare svolgimento delle attività di un gruppo consiliare acquistati in aggiunta alla dotazione iniziale, vanno, con specificazione delle caratteristiche tecniche, inventariati e, se non assegnati al gruppo consiliare subentrante all'inizio della nuova legislatura, sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale. ...".

- 6 "...La nota riepilogativa annuale, compilata secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla L.R. n. 3/1996, viene trasmessa dai presidenti dei gruppi consiliari all'Ufficio di Presidenza nei termini e per le finalità previsti dall'art. 7, comma 1, della cit. legge regionale, mentre la documentazione giustificativa delle spese e dei rimborsi è conservata, stante la peculiare natura dei gruppi e in ossequio al principio di riservatezza, presso la sede di ciascun gruppo a

cura del proprio presidente.

La documentazione contabile va conservata per almeno cinque anni dalla data di presentazione della nota riepilogativa.

Al termine della legislatura, i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'archivio del Consiglio regionale la documentazione contabile relativa alla gestione conclusa, per la debita conservazione secondo le vigenti disposizioni di legge.”.

Rilevante dal punto di vista dei controlli interni da esercitare sui fondi pubblici erogati è l'art. 7 della Legge Regionale n. 3/1996, così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 24 del 19.12.2012, che così dispone "...1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all'art. 5 e agli eventuali contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma. Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.

2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del Gruppo. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.

4. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura suc-

cessiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

4-bis. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare.

4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2.”.

Premesso quanto sopra ai fini dell'individuazione delle fonti normative che regolano la materia in ambito regionale, relativamente all'esercizio 2012, ed al precipuo scopo di individuare alcuni dei parametri per l'esercizio del controllo che questa Corte è chiamata ad effettuare, così come chiarito dalla Delibera n. 12/SEZAUT/2013 della Corte dei Conti, sopra richiamata, occorre procedere ora all'esame delle n. 10 "note di riepilogo" dei Gruppi Consiliari della Regione Umbria relativi all'esercizio 2012. Per essi la documentazione è pervenuta, a seguito di esplicita richiesta del Magistrato relatore, con note rispettivamente dell'8 e del 9.4.2013 (prot. Corte, n. 489 e n. 491), a giustificazione delle spese e delle entrate riassunte nelle "note" di cui sopra pervenute a questa Corte con nota prot. n. 31413 dell'1 marzo 2013.

Va precisato, al riguardo, che la normativa dianzi richiamata, nazionale e della Regione Umbria, consente di individuare le caratteristiche strutturali e funzionali della documentazione da allegare alle "note riepilogative" quale "documentazione comprovante la spesa realmente sostenuta" (art. 4 del Regolamento di cui all'art. 8 della

legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3) nonché l'inventario "degli eventuali beni acquistati" (art. 8 del predetto Regolamento), anche ai fini della verifica "sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare" (art. 7 della legge regionale n. 3/1996), allo scopo del riscontro di competenza del Collegio dei revisori dei conti. In sostanza la legge prevede che a fronte della indicazione delle entrate accreditate e delle somme spese, siano documentate ai fini del controllo, nelle forme di legge, le operazioni di gestione.

Tale precisazione, con rinvio alla normativa regionale, assunta a parametro di riferimento dell'esame dei rendiconti 2012, si rende necessaria ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine di trenta giorni posto dalla legge all'esercizio della funzione di controllo della Corte dei conti. Tale termine non può essere consumato dall'invio di atti i quali non siano idonei a consentirne l'esame sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile, con la conseguenza che la decorrenza del detto termine va individuata nella data nella quale l'organo di controllo è posto nelle condizioni di esaminare la documentazione giustificativa delle operazioni che concorrono a definire "rendiconto" la documentazione rimessa alla Magistratura di controllo.

Il termine per l'esame dei rendiconti va, pertanto, individuato nella data del 9 aprile 2013, nella quale la Presidenza della Regione ha rimesso a questa Corte la documentazione giustificativa delle operazioni di gestione delle somme accreditate ai Gruppi consiliari.

Preme, al riguardo, sottolineare come al controllo *de quo* il Parlamento nazionale abbia inteso affidare il compito di assicurare agli Organi di vertice della Regione che la gestione delle somme accreditate ai Gruppi consiliari - il cui rilievo costituzionale ne attesta l'importanza per il buon funzionamento delle istituzioni della politica -

avvenga nel rispetto delle regole della legalità e regolarità contabile. Ne consegue che le dette contabilità non possono essere oggetto di una pronuncia di regolarità se non previa instaurazione di un contraddittorio con la Regione ai fini della decisione che la Corte è chiamata a rendere e con gli effetti che ne derivano ai sensi di legge.

La Corte, pertanto, ritiene di dover adottare una preliminare pronuncia con la quale rimette all'attenzione della Regione le osservazioni, in punto di diritto, che conseguono all'esame della documentazione inviata l'8 ed il 9 aprile 2013, allo scopo di acquisire le controdeduzioni che la Regione medesima vorrà formulare e la documentazione che eventualmente riterrà di integrare a dimostrazione della correttezza della gestione.

Passando all'esame della documentazione pervenuta si segnala che sono state riscontrate molteplici irregolarità, non solo di carattere formale ma anche di natura sostanziale, di seguito specificate e analiticamente descritte nelle tabelle riassuntive per ciascuno dei 10 Gruppi Consiliari, allegate alla presente deliberazione della quale fanno parte integrante.

Riassuntivamente le irregolarità riscontrate possono essere esplicitate nei termini che seguono.

In via generale:

1) Quasi tutti i Rendiconti presentati sono stati predisposti senza rispettare il modello indicato nell'allegato A) della Legge Regionale n. 3/1996.

Hanno infatti presentato modelli diversi i seguenti gruppi: Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Italia dei Valori Lista Di Pietro; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini - Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto.

2) Sono riscontrabili errori formali nei Rendiconti (relativamente ad importi, a date, e/o altri elementi) dei seguenti gruppi: Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Popolo della Libertà;

3) Si è riscontrato che al Rendiconto non è allegata la documentazione dimostrativa della situazione di cassa al 31.12.2012, prevista dall'art. 7 della Legge Regionale n. 3/1996, per il Gruppo Lega Nord Umbria Padania;

4) Per tutti i Gruppi Consiliari si rileva un'erronea classificazione delle spese sostenute, che non vengono allocate nelle corrispondenti voci previste nel modello di cui all'allegato A della L.R. n. 3/1996;

5) Alcuni Gruppi hanno presentato documentazione giustificativa delle spese sostenute caotica, disomogenea, non facilmente classificabile: a volte raggruppata sulla base delle voci del Rendiconto, altre volte in ordine di data, altre volte distinta per Consigliere, in alcuni casi senza alcun ordine, prodotta in più copie, non leggibile o incompleta, per i seguenti gruppi: Gruppo Per l'Umbria; Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Italia dei Valori Lista Di Pietro; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini – Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra;

6) Per tutti i Gruppi Consiliari si sono riscontrate differenze significative tra i totali delle spese esposti nei Rendiconti e i totali delle spese derivanti dalla documentazione giustificativa allegata;

7) Si rileva l'assenza, per tutti i Gruppi Consiliari, di notizie circa l'iscrizione ad inventario dei beni durevoli necessari al regolare svolgimento delle attività degli stessi, eventualmente acquistati in aggiunta alla dotazione iniziale, come previsto dal punto 5.7 delle Li-

nee orientative per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi attribuiti per le spese di funzionamento, adottate con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 89 del 2.10.2006.

8) Dalla documentazione depositata non risulta sia stato effettuato dall'Ufficio di Presidenza il "*controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5*" della legge regionale n. 3/1996, così come previsto dall'art. 7 della suddetta;

9) Non è stata inoltre depositata documentazione da cui si possa evincere l'effettuazione di controlli interni, anche ad opera del Collegio dei Revisori;

10) Nello specifico si è ulteriormente rilevato che:

Con riferimento alle SPESE PER IL PERSONALE è emersa la:

a) Mancanza dei documenti giustificativi della spesa (cedolini, modelli F24 di versamento delle ritenute) e conseguente impossibilità di verificare quanto esposto nel Rendiconto per: Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Casini – Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra;

b) Mancanza dei contratti giustificativi delle assunzioni e/o delle collaborazioni per: Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini – Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto;

c) Mancata coincidenza tra il contributo erogato per il personale ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 3/1996 (Tabella C allegata alla nota prot. n. 491 del 9.4.2013 del Consiglio Regionale) e la spesa sostenuta indicata nel Rendiconto per: Gruppo per l'Umbria;

Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Casini – Unione di Centro; Gruppo Misto;

d) Mancata coincidenza, ove verificabile, tra l'importo esposto nel Rendiconto e i documenti giustificativi delle spese presentati (cedolini, modelli F24 di versamento degli oneri) per: Gruppo Per l'Umbria;

e) Superamento della dotazione organica rispetto ai limiti massimi fissati dall'art. 3 della L.R. n. 3/1996 per: Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini – Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto;

f) Difformità tra il periodo di durata dei contratti e la durata indicata nella Tabella A allegata alla nota prot. n. 491 del 9.4.2013 del Consiglio Regionale per: Gruppo per l'Umbria

g) Presenza, tra i documenti giustificativi, di cedolini di pagamento stipendi per collaboratori (CO.CO.PRO. e altro) non indicati nella Tabella A allegata alla nota prot. n. 491 del 9.4.2013 del Consiglio Regionale per: Gruppo per l'Umbria

11) Con riferimento alle *spese di funzionamento* è stato rilevato che:

a) Per i Gruppi che hanno depositato documenti giustificativi delle spese di funzionamento senza alcun ordine di classificazione, nonostante i tentativi di questa Sezione di riclassificare le suddette spese, non è stato possibile verificare la corrispondenza tra le spese e i Rendiconti presentati, anche sotto il profilo dei totali complessivi delle uscite per: Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Popolo delle Libertà; Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra;

b) Per alcuni Gruppi la verifica della documentazione prodot-

ta, distinta o comunque riclassificabile secondo le voci del Rendiconto, ha evidenziato alcuni scostamenti tra le voci del Rendiconto e i relativi documenti:

- Gruppo Per l'Umbria (Consulenze, Libri-giornali-riviste, Postali-telefoniche-cancelleria);
- Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente (Stampa manifesti pubblicitari, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza);
- Gruppo Partito Democratico (Libri-giornali-riviste, Stampa manifesti e pubblicazioni, Postali-telefoniche-cancelleria, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza);
- Gruppo Italia dei Valori Lista Di Pietro (Consulenze, Libri-giornali-riviste, Postali-telefoniche-cancelleria, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza);
- Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria (Studi e convegni, Libri-giornali-riviste, Stampa manifesti e pubblicazioni, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza);
- Gruppo Casini Unione di Centro (Studi e convegni, Stampa manifesti e pubblicazioni, Postali-telefoniche-cancelleria, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza);
- Gruppo Misto (Postali-telefoniche-cancelleria, Trasferte-missioni-spese di rappresentanza).

c) Dalla documentazione giustificativa delle spese, specie quelle riferite a "Trasferte, missioni e spese di rappresentanza" (spese per pasti, carburanti, rimborsi chilometrici, hotel, ecc) e a "Studi e convegni" (affitto sale, pasti, trasporti, ecc...) spesso non risulta l'indicazione esaustiva dell'evento (congrua motivazione) che ha occasionato la spesa e/o l'indicazione della qualifica e/o qualità dei soggetti partecipanti, requisiti necessari per consentire l'inequivocabile riconducibilità delle spese ad attività o finalità istituzionali. Ciò è riscontrabile per tutti i Gruppi Consiliari.

d) Si è riscontrata la presenza tra la documentazione giustificativa di fatture 2013 riferite ad acquisti 2013 per i seguenti Gruppi: Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto.

e) Si è riscontrata la presenza tra la documentazione giustificativa di fatture 2013 riferite a prestazioni erogate nel 2012 (anche nei primi mesi del 2012) relativamente a: Gruppo Misto.

Premesso quanto sopra, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria

DELIBERA

di assegnare alla Regione Umbria, nei sensi di cui in motivazione, il termine di giorni trenta per fornire i chiarimenti richiesti e/o per regolarizzare la documentazione prodotta l'8 e il 9 aprile 2013.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione degli elementi per controdedurre.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2013.

Il Relatore

f.to Dott.ssa Beatrice MENICONI

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato in Segreteria il 24 aprile 2013

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio



Il Presidente

Chiarimenti in ordine ai rendiconti dei gruppi consiliari per l'anno 2012

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, nell'adunanza del 22 aprile 2013 ha adottato una deliberazione ai sensi del d.l. n. 174/2012, con la quale ha formulato rilievi di natura formale e sostanziale concernenti la gestione delle risorse umane e finanziarie da parte dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Regione; risorse specificamente inquadrate nel bilancio del Consiglio regionale.

La Sezione regionale, come previsto dall'articolo 1, del d.l. n. 174/2013, ha assegnato alla Regione il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno 26 aprile 2013, per fornire alcune precisazioni indicate nella deliberazione richiamata in oggetto.

La stessa Sezione regionale della Corte dei Conti riconosce che il proprio controllo di regolarità e legittimità della gestione finanziaria rendicontata deve essere effettuato alla stregua delle normative vigenti nel 2012 presso la regione di riferimento. Aggiunge la Sezione che il controllo esterno introdotto con il decreto legge n. 174/2012 avrebbe imposto valutazioni da effettuare alla stregua dei criteri generali che presiedono l'impiego di risorse pubbliche.

A tal riguardo si segnala che la gestione delle risorse assegnate nel 2012 ai gruppi consiliari del Consiglio regionale della Regione Umbria è avvenuta sulla base di una consolidata prassi operativa, dovuta alla costante applicazione di discipline normative cristallizzate nel tempo. Solamente a dicembre 2012 il decreto legge n. 174/2012 è stato convertito in legge, quindi si ritiene che ogni valutazione concernente la correttezza della gestione delle risorse debba considerare siffatto contesto fattuale e temporale.

Quanto alle considerazioni svolte dalla Sezione relativamente alla necessità che le spese effettuate ineriscano all'attività istituzionale dei gruppi consiliari, quest'ultimi, ai fini della rendicontazione, si sono basati sulle "Linee orientative" di cui alla deliberazione n. 89 del 2 ottobre 2006 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Si tratta del Documento richiamato anche dalla Sezione regionale stessa nell'ambito del quadro normativo applicabile ai fini dell'effettuazione del controllo, il quale:

- in relazione alle spese di funzionamento per missioni e trasporti consente l'autocertificazione a mezzo di sottoscrizione del consigliere interessato, con la successiva apposizione del visto da parte del capogruppo;
- in relazione alle spese finalizzate all'attività istituzionali dei gruppi consiliari, richiede esclusivamente che fatture e scontrini indichino l'oggetto della spesa. In mancanza di tale documentazione, i consiglieri sono tenuti ad annotare le spese e sottoscriverle. Dall'oggetto della spesa si può dedurre l'inerenza della spesa stessa all'attività del gruppo consiliare e alle funzioni svolte da quest'ultimo;
- in relazione alle spese di funzionamento riconducibili ad attività di rappresentanza, legittima spese occasionate da riunioni, commissioni, convegni e simili.

Quanto alle irregolarità riscontrate in via generale si precisa quanto segue:

- 1) In relazione alla mancata rappresentazione nella tabella allegata alla legge regionale n.3/1996 delle spese effettuate nel 2012, si segnala che tale normativa si



Il Presidente

esprime nei seguenti termini: "secondo lo schema indicato nella tabella A". La legge, pertanto, fornisce un modello che può ritenersi non vincolante, il quale consente l'elaborazione di documenti equivalenti che indichino comunque gli stessi elementi individuati nella tabella A.

- 2) La disomogeneità della documentazione giustificativa delle spese, che la rende non facilmente classificabile da parte della Corte, dipende dalla genericità della tabella A e dall'assenza di criteri più precisi e puntuali di rendicontazione delle spese rispetto a quelli indicati nelle "Linee orientative" di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89/2006. Questo ha determinato una applicazione della norma diversa da gruppo a gruppo.
- 3) Relativamente "all'assenza di notizie circa l'iscrizione ad inventario dei beni durevoli" si chiarisce che non sono stati acquistati beni durevoli da parte dei gruppi nel corso del 2012.
Si fa presente, comunque, che l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 3/1996, stabilisce che l'inventario deve essere allegato alla sola nota riepilogativa presentata a fine legislatura, o in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, al fine di assegnare i beni in inventario al gruppo che subentra ovvero trasferirli al patrimonio del Consiglio regionale.
- 4) Per quanto concerne la procedura di presentazione e controllo dei rendiconti, non si è tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 3/1996, ormai abrogato, ma della disciplina introdotta, in attuazione del decreto legge 174/2012, dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, attualmente in vigore.
L'Ufficio di Presidenza, quindi, non ha provveduto ad esaminare le note riepilogative per controllare la corrispondenza tra spese effettuate e le finalità di cui al comma 1 dell'art. 5.
I rendiconti prodotti dai gruppi, come stabilito dalla normativa sopra richiamata, sono stati trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione per l'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Parimenti, non essendo stato ancora insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti previsto dalla legge regionale 24/2012, in questa fase transitoria non è stato effettuato alcun controllo da parte del Collegio stesso.
- 5) Per quanto concerne il superamento della dotazione organica prevista, si chiarisce che alcuni gruppi hanno stipulato contratti part-time in luogo di contratti a tempo pieno. La spesa complessiva è comunque rimasta invariata in quanto il costo di più contratti part-time è lo stesso del contratto a tempo pieno che vanno a sostituire.

La deliberazione della Sezione regionale di controllo, richiama le citate Linee orientative anche nella parte in cui queste ultime accennano la particolare natura del gruppo consiliare, al fine di escludere che la nota riepilogativa annuale sia corredata da documentazione giustificativa, la quale è conservata dai gruppi consiliari per effetto del "principio di riservatezza". Anche in considerazione di tale ultima disciplina normativa rappresentata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 89 del 2 ottobre 2006, si ritiene che non si possano imputare carenze di corretta gestione delle risorse finanziarie di origine pubblica nei casi in cui i consiglieri regionali



Il Presidente

non abbiano fornito gli elementi segnalati nella deliberazione della Sezione regionale della Corte.

Inoltre, al fine di contestualizzare l'attività istituzionale dei gruppi consiliari finanziata dal Consiglio regionale si ritiene utile richiamare la complessa natura giuridica dei gruppi stessi, i quali, pur essendo strutture interne all'Assemblea legislativa regionale che espletano le funzioni individuate dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno Consiglio regionale, si trovano in stretto rapporto con i partiti politici.

I gruppi consiliari sono connotati da una disciplina eterogenea non solo in relazione al tipo di fonte ma anche in relazione alle diverse realtà regionali (ognuna con il proprio statuto ed il proprio regolamento consiliare).

I gruppi sono stati considerati dalla dottrina e dalle giurisprudenza di volta in volta: organi dei partiti; organi consiliari; organi sia dei partiti che del Consiglio; associazioni non riconosciute; figure soggettive di altro tipo. In particolare, quanto alla giurisprudenza costituzionale, nella sent. n. 187/1990 si legge che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri" (punto 2.1 del *Diritto*). Nella sent. n. 298/2004 si legge che, "comunque... si vogliono definire i gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscano uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento" (punto 4 del *Diritto*). Nella sent. n. 49/1998 i gruppi parlamentari vengono definiti "riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante" (punto 4 del *Diritto*).

Quanto alla giurisprudenza ordinaria, in essa si affaccia la tesi della natura duplice dei gruppi. Nella sentenza della Cassazione, sez. unite, 19 febbraio 2004, n. 3335, si legge che, "nel quadro costituzionale vigente, vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati".

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28.10.1992, n. 932, "i gruppi consiliari regionali, al pari dei gruppi parlamentari, si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso" (e pertanto si esclude che il rapporto di lavoro intercorrente con il gruppo consiliare regionale potesse essere considerato come di pubblico impiego non di ruolo con la regione; nel medesimo senso, in relazione ai gruppi consiliari trentini, v. la sent. T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13.12.1993, n. 345).



Il Presidente

Alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra sia possibile assimilare in tutto e per tutto i gruppi consiliari dei Consigli regionali agli organi dell'istituzione stessa.

Infine, ad integrazione della documentazione già trasmessa e sulla base delle richieste di chiarimenti contenute nella deliberazione della Sezione regionale della Corte dei Conti di cui all'oggetto della presente nota, si forniscono di seguito ulteriori evidenze delle spese effettuate dai gruppi consiliari nel corso del 2012 con nuovi allegati.

Gruppo per l'Umbria

B) Spese per il personale

Si precisa, preliminarmente, che i contributi erogati al gruppo per l'anno 2012, comprendono anche gli stipendi del mese di dicembre 2011 (esclusa la 13^a mensilità) e connessi oneri riflessi. Il gruppo ha provveduto a pagare detti stipendi nel mese di riferimento e cioè a dicembre 2011 e li ha regolarmente rendicontati nel 2011.

Il totale del contributo per le spese di personale erogato al gruppo nell'anno 2012, pertanto, è pari ad euro 89.029,32 di cui euro 86.185,61 relativi all'anno 2012 ed euro 2.843,71 erogati nell'anno 2012 ma concernenti il mese di dicembre 2011.

Le uscite, come indicato nella nota riepilogativa, sono pari ad euro 96.803,69 e comprendono:

- le spese per i due collaboratori assunti a tempo determinato pari ad euro 86.185,61;
- le spese per i collaboratori assunti con contratti di CO.CO.PRO. pari ad euro 10.345,08;
- euro 273,00 di Irap relativi alle spese di consulenza ed erroneamente inseriti nella voce "personale".

I contratti dei due collaboratori assunti a tempo determinato riportano come durata la fine della legislatura, nella tabella A è stata indicata la data del 31 maggio 2015 data presunta di fine legislatura.

Le tabelle A e C riguardano soltanto il personale dei gruppi assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e non anche i CO.CO.PRO..

C) Spese per il funzionamento

1. Consulenze

Si conferma che l'importo del rendiconto e quello dei documenti giustificativi, pari ad euro 5.114,20, coincidono.

2. Libri, giornali e riviste



Il Presidente

La mancata coincidenza tra gli importi, pari a 18 centesimi, è data dal fatto che le ricevute nn. 47, 72, 82, 103 e 120 sono state pagate con un assegno di euro 559,02 anziché di euro 559,20. L'edicolante non ha richiesto i centesimi mancanti.

4. Postali, telefoniche e cancelleria

La mancata coincidenza tra gli importi è data dal fatto che la somma dei documenti giustificativi, pari a 4.247,74, non tiene conto del costo delle commissioni bancarie pari ad euro 6,25 che sono indicate nel rendiconto.

5. Trasferte, missioni e spese di rappresentanza

Si allega il riepilogo delle trasferte effettuate con relativa motivazione firmato dal Presidente del gruppo (**allegato A**).

Gruppo Lega Nord Umbria Padania

B) Spese per il personale

1. Il gruppo ha stipulato un contratto a tempo pieno e due contratti part-time sempre nei limiti di spesa indicati dalla norma.

2. Si trasmettono i contratti di lavoro dei dipendenti del gruppo (**allegato B**)

C) Spese per il funzionamento

Per quanto concerne le spese di carburante si precisa che l'auto utilizzata dal consigliere Cirignoni è una Chrysler 300 C alimentata a GPL.

I costi indicati sono soltanto quelli sostenuti per l'acquisto del carburante non essendo state applicate le tariffe della tabella ACI.

Le destinazioni sono quelle che si possono evincere dalle ricevute.

Il Presidente del gruppo non è in grado di ricostruire quali sono i documenti non leggibili in quanto la numerazione delle pagine indicate è stata effettuata dalla Corte e non corrisponde a quella del gruppo.

Gruppo Per l'Umbria – Catuscia Marini Presidente

Si trasmette la nota integrativa del Presidente del gruppo Roberto Carpinelli (**allegato C**).

Gruppo Partito Democratico

Si trasmette la nota integrativa del Presidente del gruppo Renato Locchi (**allegato D**).

Gruppo Popolo della Libertà



Il Presidente

Si allega ulteriore documentazione trasmessa dal gruppo concernente sia le spese di personale che quelle per il funzionamento.

Per quanto riguarda le spese di personale si precisa che il gruppo ha stipulato quattro contratti a tempo pieno e due contratti part-time sempre nei limiti di spesa indicati dalla norma.

(allegato E)

Gruppo Italia dei Valori lista Di Pietro

C) Spese per il funzionamento

1. Consulenze

Le note di pagamento allegate pari ad euro 13.750,00 si riferiscono al netto percepito. A queste somme va aggiunto il costo dei contributi previdenziali, pari al 17,82 per cento, e l'IRAP.

Il costo totale lordo per il contratto sottoscritto con (*omissis*) è quindi di euro 9.095,04, mentre il costo complessivo per il contratto di (*omissis*) è di euro 10.838,28.

2. Libri, giornali e riviste

L'importo dei documenti giustificativi coincide con l'importo indicato nel rendiconto, forse non è stata conteggiata la ricevuta n. 38 di euro 178,40. Si allegano nuovamente tutti i giustificativi per facilitare il controllo **(allegato F)**.

4. Postali telefoniche e cancelleria

L'importo dei documenti giustificativi coincide con quello indicato nel rendiconto si allegano nuovamente tutti i giustificativi per facilitare il controllo **(allegato G)**.

5. Trasferte, missioni e spese rappresentanza

L'importo dei documenti giustificativi coincide con quello indicato nel rendiconto si allegano nuovamente tutti i giustificativi per facilitare il controllo **(allegato H)**.

Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria

Si trasmette la nota integrativa del Presidente del gruppo Massimo Buconi **(allegato I)**.

Gruppo Casini – Unione di Centro

Si trasmette la nota integrativa del Presidente del gruppo Sandra Monacelli **(allegato L)**.



Il Presidente

Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra

B) Spese per il personale

1. Il gruppo ha stipulato un contratto a tempo pieno e due contratti part-time sempre nei limiti di spesa indicati dalla norma.
2. Si trasmettono i contratti del personale dipendente e tutta la relativa documentazione **(allegato M)**.

C) Spese per il funzionamento

Fatto salvo quanto sopra evidenziato, si fa presente che il Presidente del gruppo sta tentando di ricostruire le iniziative istituzionali che hanno determinato le spese per trasferte, missioni e rappresentanza. Il documento verrà inviato in seguito.

La fattura per l'acquisto di acqua dell'8 gennaio 2013 è stata inserita erroneamente nel rendiconto non essendo imputabile all'anno 2012.

Gruppo Misto

Si trasmette la nota integrativa del Presidente del gruppo Franco Zaffini **(allegato N)**.

Per quanto concerne le spese per studi e convegni, a conferma di quanto dichiarato, in aggiunta alla nota sopra indicata si allega una mail inviata dal gruppo al Golf Hotel Quattrotorri, con l'indicazione delle date degli eventi da fatturare. La mail è datata 22 novembre 2012. **(allegato O)**.

Perugia, 24 maggio 2013



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio LONGAVITA	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Referendario - relatore
Dott. Antonio DI STAZIO	Referendario

nell'adunanza del 4 giugno 2013

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare i commi 9 e seguenti dell'art. 1, relativi al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuale presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.

12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la legge della Regione Umbria 23 gennaio 1996 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento, previsto dall'art. 8 della legge regionale Umbria n. 3 del 23 gennaio 1996, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella riunione del 23 luglio 1996;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 63 del 30 maggio 2006, n. 89 del 2 ottobre 2006, n. 199 del 12 gennaio 2012 e n. 218 del 23 maggio 2012;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012, n. 28, contenente disposizioni di adeguamento al D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le "note riepilogative" delle entrate e delle spese, per l'esercizio 2012, dei Gruppi consiliari della Regione Umbria, pervenute con nota prot. n. 31413 dell'1 marzo 2013;

VISTA la documentazione giustificativa delle entrate e delle spese pervenuta, a richiesta del magistrato istruttore, l'8 e il 9 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria n. 106/2013/FRG del 22-24 aprile 2013 con la quale è stato assegnato alla Regione Umbria il termine di trenta giorni per fornire chiarimenti e/o regolarizzare la documentazione prodotta l'8 ed il 9 aprile 2013;

VISTA la nota prot. n. 0000612 del 26 aprile 2013 con la quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha trasmesso alla Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria la detta deliberazione n. 106/2013/FRG del 22-24 aprile 2013;

VISTA la nota prot. 0073601 del 24 maggio 2013 con la quale la Presidente della Regione Umbria ha trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria (prot. n.0000782 del 27 maggio 2013) la nota prot. n. 2481 del 24 maggio 2013 del Presidente del Consiglio Regionale e la relativa documentazione allegata;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la richiesta del magistrato istruttore di deferimento all'esame collegiale delle questioni emerse, ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha iscritto la questione all'ordine del giorno della adunanza odierna;

UDITO nell'adunanza del 4 giugno 2013, il relatore, Dott.ssa Beatrice MENICONI;

RITENUTO IN FATTO

1. - In data 1° marzo 2013 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo "note di riepilogo" illustrative delle entrate e delle spese relative all'esercizio 2012 approvate da ciascun Gruppo del Consiglio Regionale dell'Umbria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

2. - Constatato che dette "note" sono pervenute prive della documentazione giustificativa delle operazioni di entrata e di spesa il Magistrato istruttore, con nota prot n. 373 del 12 marzo 2013, ha richiesto alla Presidenza della Regione di inviare, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa (13 marzo 2013), la documentazione omessa, necessaria ai fini del controllo di competenza di questa Corte.

3. - Con nota in data 5 aprile 2013 (prot. n. 50177), ricevuta l'8 aprile 2013 e assunta al protocollo della Sezione con il n. 489 e con la successiva del 9 aprile (prot. 491 della Sezione) la Presidente della Regione ha inviato documentazione varia, che è stata esaminata e ritenuta non esaustiva dell'adempimento prescritto.

4. - La Sezione, pertanto, con deliberazione n. 106/2013/FRG del 22-24 aprile 2013, ha adottato una preliminare pronuncia con la quale ha rimesso all'attenzione della Regione osservazioni varie, in punto di diritto, allo scopo di acquisire, nel termine di trenta giorni, chiarimenti ed elementi, anche documentali a dimostrazione della regolarità delle gestioni.

5. - In data 24 maggio 2013 (prot. n. 0073601) la Presidente della Regione Umbria ha trasmesso a questa Corte la nota, pari data, prot. n. 2481 del Presidente del Consiglio regionale (prot. Corte n. 0000782 del 27 maggio 2013), contenente "*Chiarimenti concernenti la deliberazione n. 106/2013/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti nell'adunanza del 22 aprile 2013*", all'uopo allegando ulteriore documentazione fornendo chiarimenti e precisazioni

in ordine alle osservazioni contenute nella deliberazione n. 106/2013.

5.1. – Richiamate le considerazioni contenute nella deliberazione n. 106/2013, con le quali la Corte ha delineato i parametri di riferimento del proprio controllo con rinvio alle *"normative vigenti nel 2012"*, la Regione segnala che *"la gestione delle risorse assegnate nel 2012 ai gruppi consiliari del Consiglio regionale della Regione Umbria è avvenuta sulla base di una consolidata prassi operativa, dovuta alla costante applicazione di discipline normative cristallizzate nel tempo"*.

Quanto, poi, alla necessità che le spese effettuate ineriscano all'attività istituzionale dei gruppi consiliari, la Regione segnala che questi, *"ai fini della rendicontazione, si sono basati sulle "Linee orientative" di cui alla deliberazione n. 89 del 2 ottobre 2006 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale"*, richiamando, quanto alle spese di funzionamento per missioni e trasporti, le norme che consentono *"l'autocertificazione a mezzo di sottoscrizione del consigliere interessato, con la successiva apposizione del visto da parte del capogruppo"*. Con la precisazione che *"in relazione alle spese finalizzate all'attività istituzionali dei gruppi consiliari, richiede esclusivamente che fatture e scontrini indichino l'oggetto della spesa. In mancanza di tale documentazione, i consiglieri sono tenuti ad annotare le spese e sottoscriverle. Dall'oggetto della spesa si può dedurre l'inerenza della spesa stessa all'attività del gruppo consiliare e alle funzioni svolte da quest'ultimo"*. E per le *"spese di funzionamento riconducibili ad attività di rappresentanza, legittima spese occasionate da riunioni, commissioni, convegni e simili"*

5.2. - Passando a considerare le irregolarità segnalate in via generale nella deliberazione n. 106/2013 la Presidenza del Consiglio Regionale espone le proprie argomentazioni nei termini che seguono:

5.2.1. - In relazione alla mancata rappresentazione nella tabella allegata alla legge regionale n. 3/1996 delle spese effettuate nel 2012, la Regione ritiene che tale normativa, la quale indica che l'adempimento deve essere espletato *"secondo lo schema indicato nella tabella A"*, avrebbe inteso fornire *"un modello che può ritenersi non vincolante, il quale consente l'elaborazione di documenti equivalenti che indichino comunque gli stessi elementi individuati nella tabella A"*.

Pertanto, sempre a giudizio della Regione, la rilevata disomogeneità della documentazione giustificativa delle spese, che la rende non facilmente classificabile da parte della Corte, *"dipende dalla genericità della tabella A e dall'assenza di criteri più precisi e puntuali di rendicontazione delle spese rispetto a quelli indicati nelle 'Linee orientative'"* di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89/2006. Questo ha determinato una applicazione della norma diversa da gruppo a gruppo".

5.2.2. - Relativamente *"all'assenza di notizie circa l'iscrizione ad inventario dei beni durevoli"* la nota regionale precisa che non sono stati acquistati beni durevoli da parte dei gruppi nel corso del 2012.

La stessa nota fa presente, in proposito, *"che l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 3/1996, stabilisce che l'inventario deve essere allegato alla sola nota riepilogativa presentata a fine legislatura, o in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, al fine di assegnare i beni in inventario al gruppo che subentra ovvero trasferirli al patrimonio del Consiglio regionale"*.

5.2.3. - Per quanto concerne la procedura di presentazione e controllo dei rendiconti, il Presidente del Consiglio Regionale precisa che *"non si è tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 3/1996, ormai abrogato, ma della disciplina introdotta, in attuazione del decreto legge 174/2012, dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, attualmente in vigore. L'Ufficio di Presidenza, quindi, non ha provveduto ad esaminare le note riepilogative per controllare la corrispondenza tra spese effettuate e le finalità di cui al comma 1 dell'art. 5."*

I rendiconti prodotti dai gruppi, come stabilito dalla normativa sopra richiamata - prosegue la nota della Regione - , sono stati trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione per l'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Parimenti, non essendo stato ancora insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti previsto dalla legge regionale 24/2012, in questa fase transitoria non è stato effettuato alcun controllo da parte del Collegio stesso".

5.2.4. - Per quanto concerne l'eccezionale superamento della dotazione organica prevista, la nota chiarisce che *"alcuni gruppi hanno stipulato contratti part-time in luogo di contratti a tempo pieno. La spesa complessiva è comunque rimasta invariata in quanto il costo di più contratti part-time è lo stesso del contratto a tempo pieno che vanno a sostituire"*.

"La deliberazione della Sezione regionale di controllo, richiama le citate Linee orientative anche nella parte in cui queste ultime accennano la particolare natura del gruppo consiliare, al fine di escludere che la nota riepilogativa annuale sia corredata da documentazione giustificativa, la quale è conservata dai gruppi consiliari per effetto del "principio di riservatezza". Anche in considerazione di tale ultima disciplina normativa rappresentata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 89 del 2 ottobre 2006, si ritiene che non si possano imputare carenze di corretta gestione delle risorse finanziarie di origine pubblica nei casi in cui i consiglieri regionali non abbiano fornito gli elementi segnalati nella deliberazione della Sezione regionale della Corte.."

5.2.5. - La nota di chiarimenti prosegue nei seguenti termini: "*ad integrazione della documentazione già trasmessa e sulla base delle richieste di chiarimenti contenute nella deliberazione della Sezione regionale della Corte dei Conti di cui all'oggetto della presente nota, si forniscono di seguito ulteriori evidenze delle spese effettuate dai gruppi consiliari nel corso del 2012 con nuovi allegati..*", che sono riportate analiticamente nelle tabelle riassuntive allegate alla presente deliberazione, per ciascuno dei seguenti gruppi consiliari: Gruppo per l'Umbria; Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Per l'Umbria — Catuscia Marini Presidente; Gruppo Partito Democratico; Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Italia dei Valori lista Di Pietro; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini — Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. - Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012, concernente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" attribuisce alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti competenze varie, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

La nuova normativa prevede, altresì, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano la regolarità dei Rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

Preme, al riguardo, sottolineare come il Parlamento nazionale, nell'affidare il controllo *de quo* ad una Magistratura, Organo della Repubblica, abbia inteso prendere atto dell'insufficienza dei controlli preesistenti e contestualmente assicurare agli Organi di vertice della Regione ed alla Comunità regionale certezze in ordine alla correttezza della gestione delle somme accreditate ai Gruppi consiliari, il cui rilievo costituzionale ai fini del buon funzionamento delle istituzioni della politica, richiede che essi operino in un contesto di legalità e regolarità contabile.

In particolare l'art. 1, ai commi 9 seguenti, disciplina tempi e modalità della formazione, approvazione e controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari, stabilendo che:

"*9) -Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza perma-*

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

- 10) Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

- 11) Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

- 12) La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

In osservanza di quanto previsto dal richiamato comma 9, dell'art. 1, del D.L. 174/2012, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha delibe-

rato le Linee guida per il rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari, successivamente recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

6.1. - In assenza nella nuova normativa di disposizioni transitorie, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, adottata nell'adunanza del 3 aprile 2013, si è pronunciata sulla questione di massima concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012 ai Rendiconti dei Gruppi Consiliari relativi all'esercizio 2012, stabilendo che:

"...a) il controllo deve riguardare anche i rendiconti relativi all'esercizio 2012.

b) il controllo concerne la regolarità e la legittimità della gestione finanziaria rendicontata da svolgersi alla stregua delle regole all'epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario; ...".

Quanto ai parametri per l'esercizio del controllo, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che: "...per motivi cronologici, è da escludere, in linea generale, che tali criteri debbano essere individuati nelle prescrizioni del DPCM 21 dicembre 2012, mentre è ragionevole ritenere che possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012. Tali criteri vanno integrati con i contenuti essenziali cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilità.

Il controllo deve, quindi appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione. Tra queste di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque desumibile dai principi generali, in quanto l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabiliscono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio della facoltà delle Regioni di organizzare l'attività dei propri organi istituzionali, è da considerare che il controllo esterno, introdotto con le norme in esame, valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego di risorse pubbliche.

Con riferimento alla finalizzazione delle spese all'attività del Gruppo consiliare, deve essere valorizzata la circostanza che trattasi di organismo che, a prescindere dal-

l'esatta qualificazione giuridica, può essere considerato, agli specifici fini che qui rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione..".

7. - Tanto premesso, ai fini del controllo che questa Sezione è chiamata ad esercitare in ordine ai Rendiconti del 2012, rilevano in particolare le fonti normative della Regione Umbria ed i provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, ovverosia le norme contenute nella Legge Regionale n. 3 del 23 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel relativo Regolamento (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Umbria del 23 luglio 1996), oltreché nelle Deliberazioni dell'anzidetto Ufficio n. 63 del 30 maggio 2006, n. 89 del 2 ottobre 2006, n. 199 del 12 gennaio 2012 e n. 218 del 23 maggio 2012.

7.1. - In proposito, la legge regionale n. 3 del 1996 ha disposto l'assegnazione di due tipologie di contributi ai Gruppi consiliari: per il personale (artt. 3-4) e per il funzionamento (art. 5), rinviando ad un Regolamento dell'Ufficio di Presidenza la disciplina dei tempi e delle modalità di erogazione delle somme (art. 8).

Più in dettaglio, **relativamente al personale**, la detta normativa prevede

- *All'art. 3 (Personale) che:*

"1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico-amministrativo con la seguente dotazione organica:

a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.

- *All'art. 4 (Assegnazione del personale) che:*

- 1. Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo.

- 2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo del Consiglio regionale, nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

- 3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economi-

co della categoria D;

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.

- 4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura .

- 5. Per le unità di personale previste dal comma 1 dell'articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.”.

Quanto al contributo per il funzionamento, la richiamata normativa stabilisce all'art. 5 (*Contributo alle spese di funzionamento*) che:

- "...1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese:

- a) stampa manifesti e pubblicazioni;
- b) studi convegni e consulenze;
- c) postali e telefoniche;
- d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;
- e) cancelleria;
- f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.

- 2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi.”.

7.2. - A completamento della fonte primaria regionale sono stati emanati il Regolamento, adottato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 23 luglio 1996, modificato da ultimo con la deliberazione n. 63 del 30 maggio 2006, che, come detto, disciplina tra l'altro tempi e modalità per l'erogazione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 3/1996 (art. 8) e la Deliberazione n. 89 del 2 ottobre 2006, contenente *Linee orientative* per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi attribuiti per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. n. 3/1996 (oltreché le Deliberazioni n. 199 del 12 febbraio e n. 218 del 23 maggio 2012, relative all'individuazione, per l'anno 2012, dei contributi alle spese di funzionamento).

Ai fini che interessano in questa sede rilevano in particolare le *Linee orientative* per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi che, relativamente alle spese di funziona-

mento, prevedono:

"...1. I fondi istituiti con l'art. 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, e succ. modificazioni e integrazioni, sono finalizzati al finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

2. Su richiesta debitamente motivata del presidente di un gruppo consiliare, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare l'erogazione anticipata di quote di contributi sino ad un massimo di due mensilità e a valere sulla effettiva disponibilità dell'esercizio di competenza.

3. Le spese sostenute vanno corredate di idonea documentazione contabile giustificativa, ovvero fatture, ricevute e scontrini, da cui si evinca l'oggetto della spesa, occorrendo in caso contrario che il consigliere annoti il dato mancante apponendo la propria firma, con visto del presidente del gruppo.

4. Il fondo assegnato a ciascun gruppo consiliare è utilizzato per le spese connesse all'espletamento del mandato istituzionale e attinenti ai fini istituzionali del Consiglio regionale.

Le spese e i rimborsi sono consentiti purché esista la relativa copertura finanziaria.

5. In riferimento alle spese di funzionamento indicate nell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 3/1996, si formulano alcune indicazioni interpretative in relazione all'inquadramento di nuove emergenti e pertinenti esigenze:

5.1 spese di telefonia: sono costi di ciascun gruppo consiliare le spese telefoniche eccedenti i limiti delle quote assunte a carico del Consiglio regionale, inclusi i rimborsi di ricariche di altri cellulari in uso al consigliere o ai suoi collaboratori;

5.2 spese postali: sono costi di ciascun gruppo consiliare le spese eccedenti i limiti delle quote assunte a carico del Consiglio regionale, con riferimento ad ogni tipologia di servizi e prodotti postali;

5.3 spese di fotocopie: i costi per le spese di fotocopie eccedenti la franchigia a carico del bilancio del Consiglio regionale possono essere incluse, in mancanza di specifica voce, fra le spese: «Postali, telefoniche e cancelleria»;

5.4 spese per affitto di beni strumentali all'attività istituzionale: in mancanza di specifica voce, eventuali spese per affitto di tale tipologia di beni possono essere incluse fra le spese: «Postali, telefoniche e cancelleria»;

5.5 spese di rappresentanza: debitamente correlate a soggetti dotati di rappresentanza o a scopi rientranti nelle finalità istituzionali, sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e dovute per interventi di rappresentanza del gruppo di appartenenza per riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche o a favore di soggetti

esterni dotati di rappresentanza, comprese spese per acquisto di doni da offrire in occasione di visite, missioni politico istituzionali o convegni, documentate come sopra indicato e nel limite massimo per ciascun dono determinato secondo discrezione del presidente del gruppo e in compatibilità con le disponibilità del fondo di dotazione;

5.6 spese per missioni e trasporti: sono ammesse a rimborso spese per autonoleggio con autista e per carburante anche su autocertificazione mensile sottoscritta dal singolo consigliere, vistata dal presidente del gruppo, secondo la tariffa ACI, desunta a cura del responsabile di segreteria di ciascun gruppo consiliare; tali rimborsi si applicano anche per trasferte effettuate nell'ambito territoriale regionale;

5.7 beni durevoli: i beni durevoli che risultino necessari al regolare svolgimento delle attività di un gruppo consiliare acquistati in aggiunta alla dotazione iniziale, vanno, con specificazione delle caratteristiche tecniche, inventariati e, se non assegnati al gruppo consiliare subentrante all'inizio della nuova legislatura, sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale. ...".

- 6 "...La nota riepilogativa annuale, compilata secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla L.R. n. 3/1996, viene trasmessa dai presidenti dei gruppi consiliari all'Ufficio di Presidenza nei termini e per le finalità previsti dall'art. 7, comma 1, della cit. legge regionale, mentre la documentazione giustificativa delle spese e dei rimborsi è conservata, stante la peculiare natura dei gruppi e in ossequio al principio di riservatezza, presso la sede di ciascun gruppo a cura del proprio presidente.

La documentazione contabile va conservata per almeno cinque anni dalla data di presentazione della nota riepilogativa.

Al termine della legislatura, i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'archivio del Consiglio regionale la documentazione contabile relativa alla gestione conclusa, per la debita conservazione secondo le vigenti disposizioni di legge".

7.3. - Dal punto di vista dei controlli interni da esercitare sui fondi pubblici erogati l'art. 7 della Legge Regionale n. 3/1996, così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 24 del 19 dicembre 2012, così dispone:

"...1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all'art. 5 e agli eventuali contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma. Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.

2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del Gruppo. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.

4. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

4-bis. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare.

4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2.”.

8. - Tanto premesso in ordine alle fonti normative che regolano la materia in ambito regionale, relativamente all'esercizio 2012, ed allo stesso tempo ai parametri per l'esercizio del controllo che questa Corte è chiamata ad effettuare, va segnalato in primo luogo che la Regione ha fatto pervenire la “documentazione giustificativa delle spese e dei rimborsi” (formata ai fini del punto 6 delle *Linee orientative*) in sostanza quella che consente di definire “rendiconto” quanto rimesso alla Sezione in vari tempi:

- l'8 e il 9 aprile 2013 (prot. Corte, n. 489 e n. 491), a seguito di esplicita richiesta del Magistrato istruttore, dopo l'invio delle semplici “note di riepilogo”, prospettati privi di ogni allegazione documentale che desse conto delle operazioni di spesa, indispensabili ai fini del controllo di regolarità contabile rimesso a questa Corte. Con la conseguenza, come premette la medesima deliberazione n. 106/2013, che, ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine di trenta giorni posto dalla legge *all'esercizio* della funzione di controllo della Corte dei Conti, lo stesso non può essere consumato dall'invio di atti i quali non siano idonei a consentirne l'esame sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile. Pertanto la decorrenza del detto termine va individuata nella data nella quale l'organo di controllo è posto nelle condizioni di esaminare la documentazione giustificativa delle operazioni che concorrono a definire “rendiconto” la documentazione rimessa alla Magistratura di controllo (9 aprile 2013).

- il 24 maggio 2013, dopo che con la deliberazione n. 106/2013/FRG del 22-24

aprile 2013, prese in esame le n. 10 "note di riepilogo" dei Gruppi Consiliari della Regione Umbria relativi all'esercizio 2012, la Sezione aveva formulato osservazioni varie sulla documentazione giustificativa inviata solamente a seguito della richiamata richiesta del Magistrato relatore;

- il 4 giugno 2013 (Prot. 835), nota di Rifondazione Comunista;

- il 4 giugno 2013 (Prot. 836), nota del Consiglio regionale di invio di documentazione concernente il saldo di cassa del Gruppo Lega Nord.

9. - Sotto il profilo procedimentale la pronuncia della Corte da ultimo richiamata (la n. 106/2013) ha una valenza di preliminare rilevazione di varie criticità riscontrate ed interviene a garanzia del contraddittorio con la Regione, che ha fatto pervenire chiarimenti e precisazioni, anche con allegazione di nuova documentazione di cui si è dato ampiamente conto in fatto.

10. - Desta, in primo luogo, non poche perplessità la circostanza che documentazione "giustificativa delle spese e dei rimborsi" (punto 6 delle *Linee orientative*), - la quale doveva essere compiutamente formata entro il 31 dicembre 2012, sia pure per essere "conservata" presso la sede di ciascun Gruppo a cura del proprio Presidente, o, al più tardi, entro il 28 febbraio 2013, data definitiva dell'inoltro all'Ufficio di Presidenza della Regione della "nota riepilogativa dei fondi erogati nell'anno precedente" (art. 7, comma 1, della legge regionale n. 3/1996) - sia pervenuta in più tempi anziché in unica soluzione.

Non rileva, invero, il richiamato "principio di riservatezza", contemplato dalle *Linee orientative* regionali del 2006, desunto dalla circostanza che i gruppi consiliari conservano sotto la responsabilità del loro presidente la documentazione giustificativa delle spese e dei rimborsi. Detta documentazione, tuttavia, va esibita all'autorità titolare della funzione di controllo, dunque all'Ufficio di presidenza, ove la richieda ai fini della verifica della regolarità della gestione. Regolarità che non potrebbe essere in nessun modo accertata in assenza delle fatture, delle ricevute e degli scontrini attestanti l'avvenuto pagamento delle somme ammesse a rendicontazione.

Uguualmente è evidente che alla Corte dei Conti, che è chiamata ad accertare la regolarità della gestione, vanno esibiti i documenti relativi alle spese effettuate con le pertinenti attestazioni, come puntualmente dispone la deliberazione n. 89/2006, daché la riservatezza in caso di gestione di denaro proveniente da un bilancio pubblico, cede alla trasparenza in funzione di garanzia della correttezza della gestione.

D'altra parte, giusta la disposizione dell'art. 7 della Legge Regionale n. 3/1996, l'Ufficio di Presidenza, i revisori e la Corte dei Conti, nelle forme e nei tempi loro propri, non potrebbero controllare la corrispondenza tra spese effettuate e finalità "istitu-

zionali”, se non a mezzo del riscontro dei documenti giustificativi delle dette spese.

11. - Nel merito il Collegio, presi attentamente in esame i chiarimenti forniti dalla Regione e la documentazione allegata, è pervenuto alle seguenti conclusioni.

11.1. - In primo luogo va segnalata la mancata rappresentazione dei dati contabili mediante utilizzazione dello "schema indicato nella tabella A" da parte di alcuni gruppi, a dimostrazione di grave trascuratezza rispetto ad una prescrizione normativa, che, con l'entrata in vigore della nuova normativa nell'esercizio 2013, sarà vincolante, al punto da farne derivare sanzioni particolarmente rilevanti, come la decadenza dai contributi.

Per incidens si osserva che la legge regionale Umbria n. 28 del 27 dicembre 2012 ha previsto espressamente, nel caso di non conformità al modello di riferimento del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione a corredo, per i prossimi esercizi finanziari, la sanzione della decadenza e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (art. 6).

In proposito la Corte conviene, relativamente all'esercizio 2012, con la tesi prospettata dalla Regione nella nota del 24 maggio 2013 secondo la quale il modello può ritenersi non vincolante, purché siano stati utilizzati documenti equivalenti che indichino comunque gli stessi elementi. Tuttavia il fatto che, in alcuni casi, l'adempimento sia stato rispettato sta a significare che era possibile, per cui va censurata la disomogeneità della documentazione giustificativa delle spese non essendo condivisibile che essa "dipende dalla genericità della tabella A e dall'assenza di criteri più precisi e puntuali di rendicontazione delle spese rispetto a quelli indicati nelle "Linee orientative" di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89/2006. Questo ha determinato una applicazione della norma diversa da gruppo a gruppo”.

Non può essere condivisa, pertanto, la giustificazione del mancato adempimento con rinvio ad una "consolidata prassi operativa" che in alcuni casi non ha impedito la prospettazione dei dati mediante l'utilizzazione della Tabella A.

Hanno, infatti, presentato modelli diversi i seguenti gruppi: Gruppo Lega Nord Umbria Padania; Gruppo Per l'Umbria Catuscia Marini Presidente (ha dichiarato di aver presentato il modello corretto in data 22.2.2013 al Consiglio regionale); Gruppo Popolo della Libertà; Gruppo Italia dei Valori Lista Di Pietro; Gruppo Socialisti e Riformisti per l'Umbria; Gruppo Casini - Unione di Centro; Gruppo Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra; Gruppo Misto (ha dichiarato che il rendiconto è stato redatto secondo la tabella A ma non è stato presentato);

11.2. - La Corte rileva che le spese di funzionamento al punto 5.5. comprendono rimborsi di spese definite "di rappresentanza" in un'accezione generica che con-

sente di ritenere tali anche altre spese, come quelle relative a: partecipazione a riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche.

L'espressione "interventi di rappresentanza dei gruppi di appartenenza" non identifica propriamente quelle che secondo la giurisprudenza, di controllo e giurisdizionale di questa Corte, che si è consolidata nel tempo, sono occasioni "di rappresentanza", intesa come quella funzione attraverso la quale, secondo le consuetudini delle relazioni politico istituzionali, un soggetto esponenziale di una comunità o di un organismo pubblico si rapporta ad altro soggetto equiordinato per svolgere una funzione pubblica, di natura politica, variamente configurata. Il che vale a distinguere la funzione "di rappresentanza" da altre, come quella ricadente in missioni o spese di trasporto per partecipazione a riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche. Con la conseguenza che la spesa "di rappresentanza" è giustificata dalla indicazione dell'occasione e dei partecipi all'evento, circostanza dirimente ai fini della legittimità della spesa.

Anche l'"acquisto di doni da offrire in occasioni di visite, missioni politico istituzionali o convegni" non sono propriamente spese di rappresentanza.

In sostanza si è prevista una denominazione omnicomprensiva che tutto vorrebbe giustificare, come i doni che se fossero effettivamente originati da occasioni "di rappresentanza" sarebbero inseriti in uno scambio tra i soggetti esponenziali delle istituzioni che s'incontrano.

La dizione generica della ripartizione di cui al punto 5.5 delle *Linee orientative* non consente a questa Corte di dichiarare la illegittimità delle spese ontologicamente non "di rappresentanza". Tuttavia non può non rappresentarsi la necessità di una diversa e più analitica ripartizione, secondo il principio di bilancio che si definisce della "specificazione", in modo che la denominazione della spesa corrisponda alla effettiva sua natura per rappresentare al Consiglio regionale ed alla comunità l'esatta incidenza delle varie categorie di spese nell'ammontare complessivo delle somme messe a disposizione dal bilancio pubblico.

La formulazione, assolutamente generica, serve a giustificare ogni erogazione di denaro a carico dei Gruppi Consiliari che non sia riconducibile ai ristretti ambiti delle spese di telefonia, postali e affitto di beni strumentali e durevoli.

Rimane, dunque, come unico parametro l'interesse politico ad esempio del dono "da offrire in occasione di visite, missioni politico-istituzionali o convegni", sicché il controllo deve soprattutto soffermarsi sulla documentazione della spesa o sulla prova che l'attività rimborsata sia stata effettivamente svolta, come nel caso di rimborsi richiesti per allestimenti in attività convegnistiche con riferimento alle quali non si rin-

viene documentazione fiscale proveniente dall'operatore economico che ha effettuato le relative prestazioni.

11.3. - Quanto alle cd. autocertificazioni sottoscritte dal singolo consigliere e vistate dal presidente del gruppo (a giustificazione delle spese per missioni e trasporti), così come la cd. annotazione del "dato mancante", sottoscritta pur sempre dal consigliere col visto del capogruppo (a giustificazione delle spese finalizzate all'attività istituzionali, tra le quali quelle di rappresentanza per riunioni, commissioni, convegni *et similia*) dovrebbero costituire dichiarazioni fidefacenti rilasciate al momento dell'erogazione della spesa o nell'immediatezza (tant'è che le *Linee orientative* di cui alla delibera regionale n. 89/2006, si riferiscono al massimo ad una autocertificazione "mensile" delle spese per missioni e trasporti). Trattasi di autocertificazioni che devono intervenire entro e non oltre il termine ultimo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, così come stabilito dall'art. 7 della Legge Regionale n. 3/1996 e s.m.i. ove richieste dall'Ufficio di presidenza in funzione delle verifiche di propria competenza.

Ciò malgrado, occorre rilevare che la Sezione, relativamente al solo esercizio finanziario 2012, ha preso in esame anche le dichiarazioni pervenute a seguito delle contestazioni contenute nella precedente delibera n. 106/2013.

Al riguardo, occorre in primo luogo sottolineare come le dichiarazioni delle quali trattasi, destinate ad integrazioni e precisazioni ai fini della dimostrazione della legittimità della spesa, contestuali o effettuate nell'immediata vicinanza della stessa debbono in ogni caso essere di data precedente la rendicontazione, al più entro il 28 febbraio.

Pertanto, non potrebbe essere presa in considerazione documentazione formata successivamente al 28 febbraio.

Quanto alle autocertificazioni trasmesse a questa Corte esse costituiscono idonea giustificazione delle spese solamente se "*corredate di idonea documentazione contabile giustificativa, ovvero fatture, ricevute e scontrini, da cui si evinca l'oggetto della spesa, occorrendo in caso contrario che il consigliere annoti il dato mancante apponendo la propria firma, con il visto del presidente del gruppo*" (punto 3 e punti 5.5, e 5.6 delle richiamate *Linee orientative*).

Il Collegio ritiene, tuttavia, in questa prima fase che possiamo considerare sperimentale, che quando la certificazione dell'inerenza della spesa alla funzione istituzionale sia attestata dal Capogruppo la stessa sia comunque idonea a garantirne la regolarità, considerato che il presidente del Gruppo consiliare ne assume la responsabilità quanto alla funzione politica che la spesa ha inteso soddisfare.

Non vengono dichiarati regolari, pertanto, fatture, ricevute e scontrini sottoscritti dal solo consigliere regionale in assenza del visto del presidente del Gruppo.

11.4. - Relativamente "all'assenza di notizie circa l'iscrizione ad inventario dei beni durevoli", segnalata dalla deliberazione n. 106/2013, il chiarimento in ordine al mancato acquisto di beni appartenenti a tale categoria da parte dei gruppi, nel corso del 2012, è smentito in atti. Infatti risultano beni acquistati e non inventariati (es. stampanti), come prevede l'art. 8 della legge n. 11 del 9 marzo 1979.

Osserva il Collegio, al riguardo, che l'inventariazione è regola antichissima, propria delle contabilità patrimoniali ed ha la funzione di assicurare la regolarità della gestione dei beni anche allo scopo di evitarne la dispersione.

D'altro canto, non può essere accolta l'osservazione, contenuta nella nota di chiarimenti, secondo la quale l'inventario dei beni dovrebbe essere presentato dai gruppi solamente in allegato alla nota riepilogativa di fine legislatura o in caso di scioglimento anticipato del gruppo. Ciò in quanto la invocata norma (art. 7, comma 3, della Legge Regionale n. 3/1996) disciplina solamente l'ipotesi cd. patologica di inventariazione (cioè relativa ai diversi casi in cui si verifica una estinzione anticipata del gruppo), che diverge dalla norma che invece regola l'aspetto cd. fisiologico di formazione dell'inventario. Tale norma impone che *"..i beni durevoli che risultano necessari al regolare svolgimento delle attività di un gruppo consiliare acquistati in aggiunta alla dotazione iniziale, vanno, con specificazione delle caratteristiche tecniche, inventariati e, se non assegnati al gruppo consiliare subentrante all'inizio della nuova legislatura, sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.."* (punto 5.7. delle Linee orientative).

È evidente che si tratta di allegazione per finalità diverse rispetto alla rendicontazione annuale.

11.5. - Del tutto inaccettabile, poi, l'affermazione che "per quanto concerne la procedura di presentazione e controllo dei rendiconti, non si è tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 3/1996, ormai abrogato, ma della disciplina introdotta, in attuazione del decreto legge 174/2012, dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, attualmente in vigore". "L'Ufficio di Presidenza, quindi, non ha provveduto ad esaminare le note riepilogative per controllare la corrispondenza tra spese effettuate e le finalità di cui al comma i dell'art. 5". "Parimenti, non essendo stato ancora insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti previsto dalla legge regionale 24/2012, in questa fase transitoria non è stato effettuato alcun controllo da parte del Collegio stesso".

La tesi è assolutamente priva di giuridico fondamento. Chi non ha controllato ri-

tiene anche di aver fatto bene, di non aver violato un obbligo che, si potrebbe dire, prima che della legge discende da una regola elementare che attiene al rigoroso rispetto del pubblico denaro.

Le osservazioni formulate sul punto dalla Regione condurrebbero, *omisso medio*, in forza di una presunta lacuna normativa, a giustificare il conseguimento di contributi anche laddove non spettanti.

In particolare il richiamo all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 3/1996 sembra essere fuori luogo, non solo per il probabile refuso derivante dall'aver indicato il precedente comma 5, in luogo del successivo comma 7 (l'unico che prevede il controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5), ma anche laddove se ne invoca una presunta abrogazione.

In proposito si osserva che il suddetto articolo, ed il conseguente obbligo di controllo fissato in capo all'Ufficio di Presidenza ai fini della detta corrispondenza, così come anche il precedente articolo 5, debbono considerarsi vigenti con riferimento al 2012, quantomeno nella parte in cui obbligavano i Presidenti dei Gruppi consiliari a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno (e quindi anche entro febbraio del 2013), ai fini del controllo interno, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente (*id est* nel 2012), relativi alle spese di funzionamento e ai contributi per il personale, unitamente alla situazione di cassa al 31 dicembre. Controllo interno che avrebbe dovuto comportare, nel caso di mancato adempimento delle richiamate prescrizioni, la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 3/1996, così come previsto dal successivo art. 7, comma 2.

In disparte, dunque, la considerazione relativa alla coesistenza di duplici forme di controllo interno (da una lato quello sulla corrispondenza delle spese con le finalità indicate dalla legge, intestato in capo all'Ufficio di Presidenza, dall'altro quello sulla regolarità contabile della gestione e sulla utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo, di competenza del neo costituito Collegio dei revisori dei conti), va detto che, con riferimento all'esercizio 2012, ove fossero accolte le osservazioni formulate dalla Regione, si perverrebbe all'ingiustificabile risultato della mancanza totale di controlli interni, con conseguente impossibilità di applicare la sanzione della sospensione dei contributi prevista dalla normativa regionale, proprio nel periodo storico in cui il legislatore più ne ha sentito l'esigenza, sì da potenziarli istituendo la nuova ed ulteriore forma di controllo esterno in capo alla Corte dei Conti (prevista non solo dal legislatore statale, ma anche da quello regionale, che, con la legge n. 28 del 27 dicembre 2012, ha dettato disposizioni di adeguamento).

11.6. – In disparte il ricorso all'utilizzazione di contratti a tempo parziale (c.d. *part time*) che destano dubbi in relazione alla formula della legge che individua unità a tempo pieno, suscita perplessità anche la scelta di utilizzare personale Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. al di là della dotazione organica prevista per i singoli gruppi che determina la sottrazione di somme per le altre finalità istituzionali.

11.7. - Nel merito, dunque, questa Sezione Regionale di Controllo, analizzati in dettaglio i chiarimenti, le considerazioni svolte in risposta alle criticità rilevate nella deliberazione n. 106/2013 e la documentazione allegata, ritiene i rendiconti parzialmente irregolari nei termini di cui alle tabelle allegate alla presente decisione, della quale costituiscono parte integrante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la parziale regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari nei sensi di cui in motivazione come specificato nelle allegate tabelle.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Regione per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 proseguita in Roma il giorno 6 giugno 2013.

Il Relatore

f.to Dott.ssa Beatrice MENICONI

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato in Segreteria il 28 giugno 2013

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio